

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Provincia di Bergamo

Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA – DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN
PELLEGRINO TERME DENOMINATO “VILLA GIUSEPPINA” PER LA
REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO TERMALE SANITARIO PREVIA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO,
RESTAURO E ARREDO.**

L’anno duemila....., addì del mese di in San

Pellegrino Terme e nella residenza comunale;

Avanti di me dott. Gerlando Galluzzo, Segretario Generale del Comune di San Pellegrino

Terme, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del

Comune, sono comparsi i sigg.:

1) Bogumil Filipezuk, nato a Bialystok (Polonia) il 30/08/1959, Responsabile del Settore

Tecnico del Comune di San Pellegrino Terme, il quale agisce in nome e per conto del Comune

che rappresenta (di seguito denominato Comune), avente codice fiscale 00306690165;

2) - il sig. , nato a , il , C.F.

, legale rappresentante prò tempore della Società/Fondazione/Associazione/...

(eventuale: mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese,

aggiudicatario della presente concessione, costituito dalle Società “ nel prosieguo

denominato “Concessionario”, con atto a rogito Notaio Rep. n.

del (allegato in copia al presente atto sotto la lettera “A”), domiciliato per la carica in

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza di testimoni;

PREMESSO

I) il Comune di San Pellegrino Terme è proprietario della struttura denominata "Villa Giuseppina", ubicata in via C. Manzoni, identificata catastalmente al foglio 7, particella 24

II) con deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato un:
"Avviso di gara per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva-esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento del recupero e gestione dell'immobile di proprietà comunale denominato "VILLA GIUSEPPINA", sito nel Comune di San Pellegrino Terme, in via Cesare Mazzoni;

III) che l'Immobile ricade, altresì, in area:

IV) che, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 3-bis, del D.L. n. 351 del 25 settembre 2001 convertito in L. n. 410 del 23 novembre 2001 (di seguito, per brevità, "art. 3-bis") e dell'articolo 58 del D.L. 112/2008, il Comune di San Pellegrino Terme ha esperito una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di concessione in uso, a titolo oneroso, dell'Immobile, ai fini della riqualificazione e riconversione dello stesso;

la procedura si è svolta secondo la normativa speciale di gara, consistente in: Avviso di Gara e relativi allegati,

V) che, all'esito della procedura di cui sopra, è stato individuato quale aggiudicatario della concessione il quale ha presentato una Proposta tecnico-economico-gestionale avente le seguenti principali caratteristiche:

VI) (EVENTUALE) che, con atto a rogito Notaio le suddette Società..... Rep. n. del , hanno formalmente costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario della presente concessione (nel prosieguo denominato "Concessionario"), conferendo alla Società

mandato collettivo speciale con rappresentanza, con la ripartizione delle quote e delle

competenze di cui all'Art. del richiamato atto Rep. n. del

VII) In relazione al diritto di prelazione riconosciuto alla società in virtù del

rogito di acquisizione della porzione di immobile oggetto della presente concessione, si da

atto che la medesima società non ha esercitato il diritto assegnatole nei termini indicati ;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i comparenti, nelle rispettive qualità, convengono e stipulano quanto segue:

Sezione I

Previsioni generali

Art. 1

(PREMESSE, DOCUMENTI E ALLEGATI)

1) Le premesse, i documenti richiamati nel presente atto, di cui al successivo punto 2, e gli allegati formano parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo.

2) Sono richiamati nel presente atto:

a. Avviso di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. n. , del , e relativa documentazione allegata (Information memorandum);

b Documentazione attestante i requisiti amministrativi, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dell'aggiudicatario;

c. Proposta progettuale presentata dall'aggiudicatario in sede di gara (comprensivo di Relazione illustrativa della proposta, Piano di Gestione, Cronoprogramma, Aspetti economici e finanziari della proposta);

d. Offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara (comprensiva di).

Art. 2

(OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

1) Alle condizioni di cui al presente atto e della normativa ivi richiamata, il Comune di San Pellegrino Terme, concede in uso al Concessionario l'Immobile, per la valorizzazione ed utilizzazione del medesimo a fini economici. Il Concessionario, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni dell'immobile, accetta e si impegna, in unico contesto, causale ed economico, a:

a) realizzare gli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, necessari per la riqualificazione e riconversione dell'Immobile, in conformità alla Proposta Progettuale presentata in sede di gara, e in conformità al Progetto esecutivo, di cui al successivo Art. 6, espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;

b) esercitare la facoltà d'uso e di godimento dell'immobile, qui accordata, per la durata della presente concessione, ininterrottamente e in conformità alla destinazione d'uso dell'Immobile e nel rispetto della natura e qualità del medesimo;

c) svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, le attività economiche di cui al Piano di gestione presentato in sede di gara, espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;

d) pagare il canone di concessione nella misura e con le modalità di cui al successivo Art. 12;

e) riconsegnare l'immobile al Comune di San Pellegrino Terme, alla fine della concessione, in buono stato di conservazione, incluse le migliorie e gli allestimenti che caratterizzano l'investimento;

Art. 3

(CONSEGNA DEL BENE)

1) L'Immobile viene consegnato al Concessionario per le finalità di cui al precedente Art. 2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che comprende i vincoli ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citati in premessa, nonché le prescrizioni e le modalità di trasformazione di cui agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

- 2) Il Comune di San Pellegrino Terme, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, in relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara ed attesta che le unità immobiliari di cui si compone l'Immobile oggetto di concessione è esente di Attestazione di Prestazione Energetica, in quanto il compendio non risulta provvisto di impianto termico.
- 3) Analogamente il Comune di San Pellegrino Terme dichiara ed attesta che non sussiste la necessità di prestare garanzia e consegnare la documentazione amministrativa e tecnica con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 del suddetto D.M. n. 37/2008, in quanto trattasi di fabbricati per la gran parte da tempo inutilizzati e che saranno oggetto di importanti interventi edilizi di rifunzionalizzazione da parte del Concessionario.
- 4) Il Concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa conoscenza dell'Immobile e delle condizioni, anche di manutenzione, del medesimo, nonché dei luoghi oggetto della concessione.
- 5) Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della situazione in cui versa l'Immobile dal punto di vista energetico nonché dello stato degli impianti e che provvederà, a sua cura e spese, a renderlo conforme a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia, ivi compresi il D. Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e il D.M. n. 37/2008.
- 6) Il Concessionario rinuncia ad ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte del Comune di San Pellegrino Terme e ad ogni azione nei confronti della stessa per eventuali vizi o difetti dell'immobile, manlevando e tenendo indenne il Comune stesso da ogni responsabilità e/o onere al riguardo.
- 7) La formale e definitiva consegna dell'immobile avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione, in contraddittorio, di apposito verbale (di seguito "il Verbale di Consegna").

8) Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente concessione, il Concessionario assume la responsabilità di custode del bene. Alla cessazione della concessione, il Concessionario dovrà restituire l'immobile, in buono stato di conservazione e, in ogni caso, idoneo allo svolgimento delle attività economiche di cui al precedente Art. 2 lettera c).

Art. 4

(DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSIONARIO)

1) Espressamente e tassativamente esclusa qualsiasi, anche implicita, traslazione di potestà pubbliche, il rapporto di concessione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis del D.L. 351/2000 e relative finalità, viene qui ad instaurarsi tra il Comune di San Pellegrino Terme e il Concessionario, è disciplinato dal presente atto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalla normativa speciale di gara, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati ed eventuali future modifiche ed integrazioni.

~~2) Alla presente concessione non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 13 settembre 2005 n. 296 e s.m.i., né quelle di cui al D.Lgs. 50/2016.~~

Art. 5

(DURATA DELLA CONCESSIONE)

1) La concessione ha durata di anni (), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Sezione II

Realizzazione degli interventi

Art. 6

(MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI)

1) Il Concessionario si obbliga a realizzare, a proprie integrali cura e spese, sotto la propria

esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni, anche urbanistiche, vigenti nonché delle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., tutti gli interventi di recupero, restauro, manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione e le connesse opere previste dalla Proposta progettuale presentata in sede di gara. Nel prosieguo del presente atto ogni opera, lavoro, fornitura e quant'altro necessario per la riqualificazione e riconversione dell'immobile, nulla escluso ed eccettuato e così compresa anche la predisposizione a cura e spese del Concessionario della progettazione definitiva e/o esecutiva, verranno, per brevità e complessivamente, indicate come gli "Interventi".

2) Rimane sempre ad esclusivo onere e cura dei Concessionario e si intende far parte ad ogni effetto degli Interventi, la esecuzione di ogni adeguamento ed intervento comunque necessitato: dallo stato dell'Immobile; dalle scelte risultanti dalla progettazione definitiva e/o esecutiva; dalle prescrizioni di cui al successivo punto 5); dalla più opportuna e migliore esecuzione degli Interventi medesimi, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 6).

3) Il Concessionario assume a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento ~~della eventuale variazione urbanistica~~, dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte delle competenti Autorità preposte alla tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli Interventi (ed eventuali varianti e modifiche di cui al successivo punto 6) e per l'esercizio delle "Attività Economiche", per tali intendendosi le attività previste nel Piano di gestione presentato in sede di gara, restando in ogni caso inibita al Concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le Attività Economiche, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni occorrenti.

4) Il Concessionario si obbliga a trasmettere ai Comune di San Pellegrino Terme copia dei progetti, definitivo ed esecutivo, debitamente approvati dagli Organi competenti, nonché di tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera.

5) Gli Interventi saranno realizzati dal Concessionario anche avvalendosi di imprese terze, in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, come da impegni assunti dal medesimo Concessionario in sede di gara, ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente ed interamente a carico del Concessionario. Gli Interventi dovranno concludersi nel termine di () mesi dalla data di rilascio delle autorizzazioni, permessi e licenze richiesti dalla vigente normativa che dovranno essere integralmente conseguiti, e comunque dovranno intervenire, pena la decadenza della presente concessione, entro () mesi dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, secondo la tempistica illustrata in dettaglio nel cronoprogramma compreso nella Proposta progettuale presentata in sede di gara.

6) Laddove le richiamate autorizzazioni contengano prescrizioni e condizioni atte a limitare o a conformare i caratteri e le modalità di esecuzione degli Interventi, tali prescrizioni dovranno essere rispettate ed attuate dal Concessionario.

7) Eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie nella progettazione ed esecuzione degli Interventi o che il Concessionario riterrà opportune, ai fini della migliore riuscita degli stessi, potranno essere introdotte previo consenso del Comune di San Pellegrino Terme e non potranno determinare, ad alcun titolo, variazioni nella durata e nell'ammontare del canone. Resta inteso che le predette varianti e modifiche potranno essere realizzate solo ad esito del conseguimento da parte del Concessionario delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie da parte degli Organi competenti.

8) Al progressivo realizzarsi degli Interventi, l'oggetto della concessione, automaticamente e senza eccezioni, riguarderà anch'essi e pertanto ogni opera, addizione o miglioria realizzata o introdotta dal Concessionario si intenderà oggetto della presente concessione.

9) Eseguiti gli Interventi, l'Immobile potrà e dovrà essere utilizzato dal Concessionario, fino alla scadenza e/o cessazione della presente concessione, ai soli fini dello svolgimento delle

Attività Economiche.

Il Comune partecipa con il contributo finanziario a fondo perduto fino ad un massimo di € 350.000,00 e comunque nella misura risultante dall'offerta economica e che sarà erogata in conformità a quanto indicato nell'avviso di gara .

Art. 7

**(RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO PER E NELL'ESECUZIONE
DEGLI INTERVENTI)**

1) Il Concessionario, manlevando espressamente il Comune di San Pellegrino Terme da ogni onere e/o responsabilità al riguardo, si obbliga direttamente e in proprio, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare all'impresa esecutrice degli Interventi (ove diversa dal Concessionario), tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto conto della situazione dei luoghi interessati dai lavori stessi.

2) il Comune di San Pellegrino Terme rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il Concessionario e i terzi a qualsiasi titolo e in particolare ai rapporti con l'impresa esecutrice degli Interventi, con obbligo a carico del Concessionario di manlevare e tenere integralmente indenne il Comune di San Pellegrino Terme da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte della stessa impresa esecutrice e/o di terzi.

3) Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'esecuzione degli Interventi, rimanendo in ogni caso il Comune di San Pellegrino Terme sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario stesso.

Art. 8

(VIGILANZA SULL'AVANZAMENTO LAVORI)

1) L'esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi potranno essere soggetti a verifiche da parte del Comune, ai fini dell'accertamento: i) della conformità degli stessi ai Progetti (con tale termine indicandosi sia gli elementi progettuali compresi nella documentazione di gara e nella Proposta progettuale in sede di gara, sia la progettazione definitiva e/o esecutiva predisposta e realizzata a cura del Concessionario, a termini del precedente Art. 6, punto 1); del rispetto della tempistica illustrata in dettaglio nel cronoprogramma di cui alla Proposta progettuale presentata in sede di gara; della permanente legittimità e integrità giuridica e di fatto degli Interventi e dell'Immobile.

2) Ai fini di cui al precedente punto 1), il Concessionario dovrà trasmettere al Comune di San Pellegrino Terme copia del progetto definitivo e/o esecutivo debitamente approvati dagli Organi competenti, nonché di tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera.

3) Il Concessionario dovrà, inoltre, consentire e rendere agevoli, a pena di decadenza, i sopralluoghi che gli incaricati del Comune - con preavviso di almeno 5 giorni - dovessero ritenere opportuni e necessari.

Art. 9

(ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI)

1) Ad ultimazione degli Interventi, comprese le eventuali varianti e modifiche di cui al precedente Art. 6, punto 7), il Concessionario sarà tenuto a trasmettere al Comune di San Pellegrino Terme la documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta ultimazione degli Interventi, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

a) le certificazioni di collaudo statico;

b) tutte le certificazioni di conformità impiantistiche ed energetiche previste dalla normativa di settore;

c) la scheda tecnica di “progetto as built”, unitamente alle schede e alla documentazione tecnica relativa ai materiali impiegati e alle lavorazioni eseguite;

d) le certificazioni di agibilità.

Tutte le responsabilità, gli oneri e i costi connessi ai predetti adempimenti restano ad integrale ed esclusivo carico del Concessionario.

Parimenti l'onere della parcella del collaudatore amministrativo, individuato e nominato dall'Amministrazione comunale sarà a totale carico del Concessionario.

2) Il Comune di San Pellegrino Terme si riserva, anche in contraddittorio con il Concessionario, l'esame della documentazione di cui al punto precedente, verificando che gli Interventi siano corrispondenti ai Progetti e funzionali allo svolgimento delle Attività Economiche. Le operazioni di verifica e il relativo esito finale saranno attestati da apposita documentazione e verbalizzazione (di seguito, “il Verbale di Verifica”).

3) In ogni caso il Concessionario, per le opere realizzate, oltre alla custodia, è tenuto nei confronti del Comune di San Pellegrino Terme alla garanzia e agli obblighi di cui agli articoli 1667,1668 e 1669 Cod. Civ.

4) Contestualmente all'avvio delle Attività Economiche, il Concessionario procederà a redigere, in contraddittorio con il Comune di San Pellegrino Terme, apposita elencazione dei beni mobili strettamente connessi allo svolgimento delle Attività Economiche medesime, suddivisa per tipologie, da sottoporsi ad espressa approvazione da parte del Comune di San Pellegrino Terme. Eventuali modifiche/integrazioni all'elenco da parte del Concessionario dovranno essere comunicate formalmente al Comune di San Pellegrino Terme ai fini della necessaria approvazione.

Art. 10

(MANCATO OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI. MANCATO

**RISPETTO DEI TERMINI E DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI)**

1) Nell'eventualità che le approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti per la realizzazione degli Interventi non intervengano entro i termini stabiliti dal precedente Art. 6, punto 5) e/o che gli Interventi non risultino definitivamente realizzati e conclusi entro i termini stabiliti dal medesimo Art. 6, punto 5), il Comune di San Pellegrino Terme avrà titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione, ovvero, su richiesta del Concessionario, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo, comunque non superiore a 18 (diciotto) mesi, per provvedere, trascorso infruttuosamente il quale la concessione si intenderà "ipso iure" decaduta. Nulla sarà dovuto al Concessionario, che scaduto il termine di proroga di cui sopra, provvederà a riconsegnare l'Immobile con le modalità indicate al successivo Art. 21, libero da persone e cose, e nelle condizioni risultanti dal Verbale di Consegna, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 11, punto 1).

2) Nelle evenienze di cui al precedente punto 1), nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, al Concessionario, fatto salvo, in caso di mancato ottenimento approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti, il rimborso delle eventuali spese per lavori urgenti ed indifferibili che il Concessionario abbia dovuto realizzare, previa espressa autorizzazione del Comune di San Pellegrino Terme e preventiva valutazione di congruità da parte dello stesso Comune dei relativi costi.

3) Ove le evenienze di cui al precedente punto 1) siano imputabili a fatto e colpa del Concessionario, il Comune di San Pellegrino Terme, ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno, avrà diritto di incamerare la cauzione di cui al successivo Art. 18.

4) Nell'ipotesi in cui, ad esito delle verifiche di cui al precedente Art. 9, gli Interventi realizzati non risultino conformi al progetto esecutivo approvato, il Concessionario dovrà provvedere a

quanto necessario per la loro conformità entro il termine stabilito dal Comune di San Pellegrino

Terme in ragione delle circostanze, pena la decadenza “ipso iure” della presente concessione,

con incameramento integrale della cauzione di cui al successivo Art. 18, oltre all’eventuale

ulteriore risarcimento del danno.

Art. 11

(ACQUISIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE)

1) Fermo quanto previsto dai successivi Artt. 22 e 23, alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo della presente concessione, ivi comprese le ipotesi di cui agli Artt. 10, punti 1) e 4), 22, 23 e 24, il Comune di San Pellegrino Terme acquisirà, senza alcun compenso o rimborso, “ipso iure” tutte le opere realizzate senza che il Concessionario, o qualsiasi terzo, anche avente causa del Concessionario, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 10, punto 2), possa vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo, di ciò essendosi altresì tenuto conto nella determinazione della misura del canone e delle facoltà e diritti riconosciuti al Concessionario.

Sezione III

Condizioni economiche e gestionali

Art. 12

(CANONE DI CONCESSIONE)

1) Il canone di concessione è stabilito come segue:

a) per il primo anno € 12.000,00;

b) per il secondo e terzo anno € 24.000,00;

c) a partire dal quarto anno €

Il canone dovrà essere corrisposto al Comune in due rate semestrali anticipate, rispettivamente entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno.

A partire dal quinto anno, il canone di concessione sarà adeguato nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

2) Fermo l'adeguamento secondo quanto previsto al successivo punto 4) del presente articolo, il canone di concessione non potrà subire revisioni o riduzioni per qualsivoglia motivo e a qualsivoglia titolo, convenendosi espressamente la aleatorietà del rapporto concessorio, anche con riferimento ai risultati delle Attività Economiche.

3) Il canone di concessione sarà adeguato annualmente in modo automatico e senza bisogno di richiesta del Comune di San Pellegrino Terme, in misura pari al 100% della variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione Istat verrà determinata con riferimento all'indice mensile del terzo mese precedente rispetto alla data di decorrenza dell'atto.

L'eventuale mancata tempestiva richiesta dell'aggiornamento del canone, relativamente alle variazioni dell'indice ISTAT, non esonera il Concessionario dal corrispondere i relativi importi pregressi.

4) Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Concessionario, qualunque ne sia il titolo. Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente atto, il Concessionario dovrà corrispondere gli interessi di mora dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento. La misura percentuale degli interessi di mora è pari al saggio degli interessi legali per il debito maturato. La prova del pagamento non può essere data che mediante esibizione della ricevuta.

Art. 13

(CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE)

1) Il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e

quant'altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione degli Interventi, che per il successivo svolgimento delle Attività Economiche, tenendo indenne il Comune di San Pellegrino Terme da ogni spesa, responsabilità o adempimento connesso.

2) Alla scadenza della presente concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà del Comune di San Pellegrino Terme di richiedere il subentro.

Art. 14

(MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA)

1) A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, e fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10, punto 2, il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Immobile pre e post realizzazione degli Interventi e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, tenendo conto del programma delle manutenzioni di cui al Piano di gestione presentato in sede di gara.

2) Gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria dovranno essere comunicati (quelli di manutenzione ordinaria) ovvero autorizzati preventivamente dal Comune di San Pellegrino Terme (quelli di manutenzione straordinaria), ad avvenuta acquisizione da parte del Concessionario delle autorizzazioni da parte degli Organi competenti, nonché acquisiti i permessi e le autorizzazioni prescritte dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente e dal D.Lgs. n. 42/2004 ed eventuali future modifiche e integrazioni.

3) Ove si rendano necessari lavori urgenti ed indifferibili, il Concessionario potrà intervenire direttamente, dandone preventiva immediata comunicazione, anche mediante fax, telegramma o trasmissione telematica, al Comune di San Pellegrino Terme e ai competenti organi del

Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

4) Il Concessionario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte del Comune di San Pellegrino Terme, oltre che per l'esecuzione degli Interventi, la gestione delle Attività Economiche e le attività di manutenzione, anche per i miglioramenti apportati all'Immobile, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all'Immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo.

Art. 15

(SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE. SPAZI RISERVATI AL COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME. CUSTODIA E VIGILANZA. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO)

1) D Concessionario si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità, le Attività Economiche secondo gli standard di qualità richiamati nel Piano di gestione presentato in sede di gara.

2) Fermo quanto previsto dal successivo art. 16, punto 2) è fatta salva la possibilità per il Concessionario di affidare a terzi aspetti parziali e specialistici delle Attività Economiche nei limiti e con le modalità specificate nel Piano di gestione presentato in sede di gara, ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente e interamente a carico del Concessionario.

3) Nello svolgimento delle Attività Economiche, il Concessionario, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne il Comune di San Pellegrino Terme da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, ivi comprese le disposizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione ex art. 57 bis del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citata in premessa.

4) Nello svolgimento delle Attività Economiche e nell'esecuzione della presente concessione, il Concessionario opererà in modo non discriminatorio e si presenterà in modo tale da far sempre constare l'autonomia delle proprie attività e l'assoluta estraneità Del Comune di San Pellegrino Terme alle medesime.

5) Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione alle Attività Economiche oggetto della presente concessione, rimanendo in ogni caso il Comune di San Pellegrino Terme sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario, che terrà sempre indenne il Comune da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.

6) Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il Comune di San Pellegrino Terme da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, il Comune è e rimarrà assolutamente estraneo, in fatto e in diritto.

7) Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico del Concessionario al quale spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Sono egualmente a carico del Concessionario tasse e imposte locali e nazionali gravanti sull'Immobile.

8) Il Concessionario si impegna ad assicurare idonee condizioni per la conservazione e la finizione pubblica del bene concesso in uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57- bis del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e del conseguente provvedimento dei competenti organi preposti alla tutela allegato sub "C", con le modalità di cui al Piano di gestione presentato in sede di gara.

9) Il Concessionario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e vigilanza dell'Immobile e delle attività ivi svolte. Il Concessionario sosterrà ogni onere ed

incombente necessario, per legge e comunque per buona prassi degli affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di carente o mancata sorveglianza.

Sezione IV

Subconcessione delle attività economiche - Garanzie e assicurazioni

Art. 16

(SOCIETÀ' DI SCOPO E SUBCONCESSIONE DELLE "ATTIVITÀ' ECONOMICHE/DI SERVIZIO PER IL CITTADINO")

1) Il Concessionario potrà costituire, una Società di scopo, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, finalizzata al perseguimento di tutti gli impegni previsti dalla presente concessione. Dal momento della costituzione, la società di scopo subentrerà all'aggiudicatario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. Per effetto di tale subentro, che non costituisce cessione di contratto, la società diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con il Comune di San Pellegrino Terme.

La cessione delle quote societarie o l'ingresso di nuovi soci potrà avvenire, previo benestare da parte del Comune di San Pellegrino Terme, subordinato alla verifica del permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva, purché la capogruppo partecipi alla società di scopo e garantisca il buon adempimento degli obblighi del concessionario fino al primo bilancio della società stessa relativo all'attività economica/di servizio per il cittadino instaurata sul bene

2) {Se del caso) Ai sensi delTart. 3-bis, comma 5 lettera b), del D.L. n. 351/2001 citato, il Concessionario intende subconcedere le seguenti attività economiche/di servizio al cittadino da instaurare sul bene:

La subconcessione è ammessa previa autorizzazione del Comune subordinata al buon esito delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti nell'Avviso di gara in capo al

subconcessionario.

3) In caso di sub concessione, il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune di San Pellegrino Terme per tutte le obbligazioni gli impegni relativi all'Attività Economica sub concessa, sollevando il Comune medesimo da ogni pretesa del sub concessionario o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle Attività subconcesse.

4) L'eventuale Subconcessionario è tenuto ad osservare integralmente e/o a far osservare dai terzi, oltre alle obbligazioni assunte dal Concessionario con la presente concessione, tutte le norme e le disposizioni vigenti per l'Attività economica esercitata, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, ivi comprese le disposizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione ex art. 57 bis del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citata in premessa. (se del caso, in base alla configurazione del Concessionario)

Art. 17

(FUSIONE, CESSIONE/AFFITTO D'AZIENDA ED ALTRE FATTISPECIE.

SUBENTRO DI TERZI)

1) Fermo quanto previsto all'Art. 16 che precede, ove taluna delle Società costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Concessionario proceda ad operazioni di fusione, anche per incorporazione, scissione, o scorpori o conferimenti o trasferimenti, a qualsiasi titolo, anche temporaneo (comprese cessioni o affitto anche di rami di azienda), di attività o poteri di direzione delle proprie attività, nelle quali deve intendersi ricompreso il presente rapporto concessorio, ovvero in ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, di trasferimento della sede all'estero, di cessione di quote societarie o di operazioni che comportino modifiche nella compagine societaria, ovvero ancora, nel caso in cui proceda a modifiche che comportino cambiamento significativo delle proprie attività, ovvero deliberi lo scioglimento e la liquidazione, in tali casi il Comune di San Pellegrino Terme potrà consentire, mediante

preventiva ed espressa autorizzazione, il subentro di terzi, subordinatamente al verificarsi di

entrambe le seguenti condizioni:

a) ultimazione degli Interventi, attestata dal Verbale di Verifica di cui al precedente Art. 9,

punto 2);

b) accertamento del possesso in capo al subentrante di requisiti richiesti per la partecipazione

alla procedura.

Art. 18

(CAUZIONE A GARANZIA)

1) Contestualmente alla stipula del presente atto, il Concessionario provvede a consegnare al

Comune di San Pellegrino Terme:

- una prima cauzione definitiva per (24) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, fideiussione

n. _____, rilasciata da _____, con sede legale in data // _____ per l'importo di Euro(_____ /00) a garanzia

di tutti gli oneri derivanti dalla presente concessione in relazione al periodo di riferimento, ivi

compresi la corretta esecuzione degli Interventi ed il regolare pagamento del canone; tale

cauzione sarà svincolata alla data di emissione della seconda cauzione definitiva;

La seconda cauzione definitiva dovrà essere costituita a garanzia di tutti gli oneri assunti con

la sottoscrizione dalla presente concessione, ivi compreso il regolare pagamento del canone,

per il periodo successivo ai primi .24..mesi dalla sottoscrizione _____ del presente atto e per

tutta la residua durata della concessione.

A tal fine il Concessionario potrà presentare:

- una cauzione unitaria con validità pari all'intera durata residua della concessione

per rimporto di Euro _____ (_____ /00), che sarà progressivamente svincolata nel corso

degli anni in funzione della progressiva riduzione del valore complessivo dei canoni dovuti

ovvero

- una cauzione di validità pari a cinque (5) anni per l'importo di Euro(_____ /00) che sarà prorogata

o rinnovata per un pari periodo fino alla conclusione della concessione, fermo restando

che il rinnovo o la proroga dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, almeno 90

(novanta) giorni prima della scadenza, anche con altro istituto di credito o assicurativo.

Successivamente ai primi cinque anni, l'importo della cauzione sarà computato di volta in volta

in relazione al valore complessivo dei canoni dovuti.

2) Le predette fideiussioni prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui

all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché la sua operatività, entro 15 giorni, su semplice richiesta

scritta del Comune di San Pellegrino Terme.

3) In caso di escussione parziale delle predette fideiussioni, per effetto dell'applicazione di

penali o per qualsiasi altra causa, il Concessionario si impegna ad effettuare la reintegrazione

dell'importo soggetto ad escussione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni

dall'escussione medesima, a pena di decadenza.

Art. 19

(COPERTURE ASSICURATIVE)

1) Il Concessionario, prima di dare avvio ai lavori di cui al precedente Art. 6, dovrà

sottoscrivere, a proprie spese e a pena di decadenza, adeguate polizze assicurative con primaria

compagnia assicuratrice, da trasmettere al Comune di San Pellegrino Terme, a copertura,

durante l'esecuzione degli Interventi stessi, di ogni rischio da responsabilità civile nei confronti

dei propri dipendenti e dei terzi, nonché di perimento totale o parziale - compreso incendio -

dell'Immobile oggetto di concessione, con massimale non inferiore al valore attuale

dell'Immobile.

2) Il Concessionario, conclusi gli Interventi e prima di dare avvio alle Attività Economiche,

dovrà sostituire, a pena di decadenza, le predette polizze con altre analoghe, connesse alle

medesime Attività Economiche, a copertura, per tutta la residua durata della concessione, dei

rischi connessi ad eventuali sinistri a carico dei propri dipendenti e dei terzi frequentatori dell'Immobile, nonché di perimento totale o parziale - compreso incendio - dello stesso Immobile, con massimale non inferiore al valore dell'Immobile rifunzionalizzato. Detto massimale sarà incrementato dal Concessionario, ogni 5 anni, per una percentuale pari alla somma degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per ciascuno degli anni trascorsi.

Sezione V

Verifiche e controlli

Art. 20

(ACCERTAMENTI PERIODICI)

1) Il Comune di San Pellegrino Terme potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a verificare, in particolare e pena la decadenza della concessione:

I) l'esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi, anche in base al cronoprogramma, mediante sopralluoghi che saranno effettuati con preavviso di almeno 5 giorni;

II) che le Attività Economiche siano svolte e, più in generale, che l'Immobile sia utilizzato conformemente a quanto disposto nel presente atto;

III) che gli interventi manutentivi di cui al precedente Art. 14, siano puntualmente e diligentemente eseguiti; VI) che le Attività Economiche siano svolte nel rispetto delle norme vigenti e in conformità al Piano di Gestione presentato in sede di gara;

V) che il Concessionario abbia provveduto a sottoscrivere ed aggiornare le polizze assicurative di cui al precedente Art. 19.

Sezione VI

Previsioni finali

Art. 21

(RICONSEGNA DELL'IMMOBILE)

1) Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca e recesso di cui ai successivi Artt. 22, 23 e 24, l'Immobile concesso in uso ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità del Comune, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli Interventi. A tale momento l'Immobile, sotto la responsabilità e l'obbligo del Concessionario, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione e di messa a norma. All'atto della ripresa in consegna il Comune di San Pellegrino Terme, redigendo verbale in contraddittorio con il Concessionario, verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall'impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.

2) Si intendono esclusi dalla riconsegna dell'Immobile e potranno, pertanto, tornare nella piena disponibilità del Concessionario, esclusivamente i beni mobili strettamente connessi alla gestione delle Attività Economiche oggetto della presente concessione, come elencati ai sensi del precedente art. 9, punto 4).

Art. 22

(DECADENZA)

1) Il Comune di San Pellegrino Terme avrà titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi individuate al precedente Art. 10;
- b) nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai precedenti Artt. 7 e 15;
- c) qualora non vengano sottoscritte ed aggiornate le polizze assicurative di cui al

	precedente Art. 19;	
	d) qualora il Concessionario rimanga inadempiente al pagamento del canone di concessione	
	infruttuosamente decorso il termine di giorni 30 dalla scadenza del termine indicato nella	
	diffida al pagamento inviata dai Comune di San Pellegrino Terme;	
	e) nelle ipotesi di impedita vigilanza di cui ai precedenti Artt. 8 e 20;	
	f) qualora venga riscontrata l'omissione della manutenzione e/o il mancato adeguamento alla	
	normativa sopravvenuta del bene concesso in uso;	
	g) nelle ipotesi di mancato rispetto delle previsioni di cui ai precedenti Artt. 16 e 17;	
	h) qualora non vengano reintegrate le fideiussioni ovvero non vengano prorogate, rinnovate o	
	costituite per l'intera durata della presente concessione ai sensi del precedente Art. 18;	
	i) qualora il Concessionario venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali;	
	j) nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento (
) con il quale la competente amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 57- bis del 26 citato decreto legislativo n. 42 del 2004, ha	
	rilasciato autorizzazione alla presente concessione;	
	k) qualora il Concessionario si sia macchiato di una delle attività illecite di cui agli artt. 169 e	
	ss. del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i;	
	l) nelle ipotesi di esito positivo delle informazioni "antimafia" di cui al successivo Art. 27;	
	m) nelle ipotesi di inosservanza dei principi del Codice Etico di cui al successivo Art.28.	
	2) Nelle ipotesi di decadenza di cui al precedente punto 1), il Comune di San Pellegrino Terme,	
	valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al Concessionario per	
	adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si intenderà "ipso iure"	
	decaduta.	
	3) Nelle predette ipotesi di decadenza, con esclusione delle previsioni di cui al precedente Art.	
	10, punto 1), il Concessionario sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo pari	

alla cauzione di cui al precedente Art. 18, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 23

(REVOCA)

1) Fermo quanto previsto dal precedente Art. 10), punto 1), il Comune di San Pellegrino Terme potrà procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi, alla revoca della concessione per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere pubblico.

2) In tal caso, oltre al rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli Interventi e che, in base al Piano economico-finanziario presentato in sede di gara, non siano già stati ammortizzati, il Concessionario avrà diritto, giusta la previsione del comma quinto dell'art. 3-bis, ad un indennizzo pari al 10% della parte di Attività Economiche ancora da gestire, valutate sulla base del medesimo Piano economico-finanziario.

3) Disposta la revoca, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabilite al precedente Art. 21, senza che possa vantare diritto di ritenzione, a qualsiasi titolo, sino all'incasso di quanto indicato al comma che precede.

Art. 24

(RECESSO DEL CONCESSIONARIO)

1) Il Concessionario non potrà recedere dal rapporto concessorio prima che siano decorsi sessanta (60) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

2) Nell'ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del termine di cui al precedente punto 1), il Comune di San Pellegrino Terme, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, avrà diritto ad incamerare, a titolo di penale, le cauzioni di cui al precedente Art. 18.

3) Ove, successivamente, il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione, dovrà dare al Comune di San Pellegrino Terme un preavviso di almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, a valere sulla cauzione di cui al precedente Art. 18, di un importo pari a due (2) volte il canone annuo di concessione di cui al precedente Art. 12, punto 1, lettera b) (eventuale, in caso di offerta di canone variabile) con riferimento al periodo in corso.

4) Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabiliti ai precedente Art. 21, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

Art. 25

(CONTROVERSIE)

1) Tutte le controversie che potranno insorgere in merito alla presente concessione saranno deferite ai competente Giudice del Foro di Bergamo.

Art. 26

(SPESE ACCESSORIE ED ONERI PER LA STIPULA)

1) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario.

Art. 27

(INFORMAZIONI “ANTIMAFIA”)

1) Le parti danno e prendono atto dell’esito negativo dell’informazione antimafia richiesta nei confronti del Concessionario ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.mi.

Art. 28

(CODICE ETICO)

(MODELLO EX D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO)

1) Il Concessionario, nell’espletamento della presente concessione, si impegna ad osservare il

Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 16/03/2015 dal Comune di San Pellegrino Terme e dalla Prefettura di Bergamo, messo a disposizione dal Comune di San Pellegrino Terme unitamente alla documentazione di gara, ed a tenere un comportamento in linea con il Codice di Comportamento del Comune di San Pellegrino Terme. L'inosservanza di detti principi costituirà grave inadempimento tale da comportare la decadenza della Concessione.

2) Il Concessionario, si impegna, inoltre, a manievare il Comune di San Pellegrino Terme da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Art. 29

(COMUNICAZIONI)

Tutte le comunicazioni dovranno - a pena di invalidità, inefficacia e inopponibilità - essere eseguite per iscritto (raccomandata a.r. o fax, con prova di ricezione) ai seguenti indirizzi e recapiti:

(per il Comune di San Pellegrino Terme)

(per il Concessionario)

Art. 30

(EFFETTI DELL'ATTO)

L'atto sarà vincolante per i contraenti fin dal momento della relativa sottoscrizione.

Art. 31

(DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non previsto dal presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni in materia.

Le parti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR") e dell'art. 13 del

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice Privacy), tratteranno i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti.

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico Informativo (M.U.I.) per l'importo di € 45,00.

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo mediante strumenti informatici su 03 pagine, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono mediante firma digitale.

Il Concessionario

Il Responsabile del Settore

Il Segretario Generale Rogante Dott. Gerlando Galluzzo